



Bruxelles, 1° ottobre 2025
(OR. en)

13457/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0310 (NLE)

CCG 35

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili in merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni "de minimis" riguardanti aeromobili agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 582 annex.

All.: COM(2025) 582 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.10.2025
COM(2025) 582 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alla decisione dei
partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili in
merito alla classificazione del rischio dei debitori nelle operazioni "de minimis"
riguardanti aeromobili agricoli**

ALLEGATO

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili ("ASU") consiste nel sostenere le modifiche delle note a piè di pagina 2 e 3 dell'appendice II (tassi di premio minimi) dell'ASU di cui al presente allegato. Di seguito è fatto riferimento alle note a piè di pagina dell'ASU. Le aggiunte sono in **grassetto sottolineato**:

Appendice II

TASSI DI PREMIO MINIMI

2. *Per le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, se l'esportazione riguarda aeromobili agricoli e il debitore finale è un agricoltore o un'azienda di irrorazione, il partecipante può applicare la classificazione del rischio che ritiene appropriata e notifica l'operazione conformemente all'articolo 24, lettera a), della presente intesa settoriale. Per tutte le altre operazioni con un valore di esportazione inferiore a 5 milioni di USD (in particolare quelle in cui il debitore finale è una compagnia aerea o una società di leasing di aeromobili, indipendentemente dal fatto che l'esportazione riguardi aeromobili agricoli), il partecipante che non intenda seguire la procedura di classificazione del rischio di cui agli articoli da 6 a 8 della presente appendice applica la classificazione del rischio "8" per l'acquirente/mutuatario oggetto dell'operazione e notifica l'operazione conformemente all'articolo 24, lettera b), della presente intesa settoriale.*
3. *Per le operazioni con un valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, fatte salve le operazioni da notificare a norma dell'articolo 24, lettera a), conformemente alla nota a piè di pagina 2 della presente appendice, si applica un periodo di cinque giorni lavorativi.*